Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Martedì, 4 dicembre 1934 - Anno XIII** **Numero 284**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1920**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Domenicane di S. Maria delle Grazie, in Sorrento . . . . Pag. 5518

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **1921**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Famiglia di Bergamo dell'Istituto delle Figlie di Carità Canossiane. Pag. 5518

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1922**.
Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in Cineto Romano, e di S. Nicola, in Mandela . . . . Pag. 5518

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1923**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria dell'Itria, con sede in Palermo . . . . Pag. 5518

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1924**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Nicolò Lo Gurgo, con sede in Palermo . . . . Pag. 5518

REGIO DECRETO 31 maggio 1934.
Nomina dei componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo per il biennio 1934-35 . . . . Pag. 5518

REGIO DECRETO 31 maggio 1934.
Nomina dei componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale del Gran Paradiso per il biennio 1934-35 . . Pag. 5519

REGIO DECRETO 31 maggio 1934.
Nomina dei componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale d'Abruzzo per il biennio 1934-35 . . . . Pag. 5519

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1934.
Divieto di esportazione di cascami di cotone . . Pag. 5520

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5520

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi . . **Pag. 5521**

Ministero delle comunicazioni:

R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1870, riguardante le opere di perfezionamento per la Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale . . . . Pag. 5521

R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1869, che reca modificazioni al R. decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume. Pag. 5521

R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici. Pag. 5521

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, concernente la proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi dell'Aeronautica . . . . Pag. 5521

R. decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario . . . . . . Pag. 5521
R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1654, recante provvedimenti per l'alleviamento di taluni oneri debitorii di Provincie e Comuni . . . . Pag. 5521
R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, concernente provvedimenti per la Regia guardia di finanza . . . . . . Pag. 5521

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Convenzione per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche aventi carattere educativo . . . . Pag. 5521
Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 5522
Ministero delle corporazioni: Annullamento di marchi di fabbrica . . . . Pag. 5522

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Perugia . . . . . . Pag. 5522
Ministero delle comunicazioni: Concorso a 13 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili . . . . . Pag. 5523

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 4 DICEMBRE 1934-XIII:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:

Aggiunta di nuove classi e relative tariffe d'estimo per il comune di Somma Vesuviana (Napoli).

Nuova qualità di coltura e relativa tariffa d'estimo per il comune di Silanus (Nuoro).

(10298) (10299).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1920.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Domenicane di S. Maria delle Grazie, in Sorrento.

N. 1920. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Domenicane di S. Maria delle Grazie, in Sorrento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 1921.

Riconoscimento della personalità giuridica della Famiglia di Bergamo dell'Istituto delle Figlie di Carità Canossiane.

N. 1921. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Famiglia di Bergamo dell'Istituto delle Figlie di Carità Canossiane.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1922.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in Cineto Romano, e di S. Nicola, in Mandela.

N. 1922. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tivoli, in data 26 gennaio 1932, relativo al raggruppamento temporaneo delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in Cineto Romano, e di S. Nicola, in Mandela.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1923.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria dell'Itria, con sede in Palermo.

N. 1923. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria dell'Itria, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. 1924.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Nicolò Lo Gurgo, con sede in Palermo.

N. 1924. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Nicolò Lo Gurgo, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 31 maggio 1934.

Nomina dei componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo per il biennio 1934-35.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1934-35, i signori:

Comm. prof. Raffaele Federico, professore di zoologia della Regia università di Roma;

Prof. Enrico Carano, direttore dell'Orto botanico di Roma;

On. senatore prof. Alessandro Martelli, professore di geologia;

Cav. uff. Giovanni dott. Tomè, console comandante la VII legione della Milizia nazionale forestale « Francesco Avallone » di Aquila;

Gr. uff. Cortis dott. Emanuele, capo divisione Ministero agricoltura e foreste, esperto;

Comm. prof. Fabrizio Cortesi, professore di botanica alla Regia università di Roma, rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

Gr. uff. dott. Antonio Le Pera, prefetto del Regno, commissario governativo per l'Agro Pontino;

Prof. Angelo Mariotti, rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

Comm. dott. Alessandro Piazzoni, capo divisione del Ministero delle corporazioni, rappresentante del Touring Club italiano;

Cent. ing. Alberto Camaiti, ufficiale della Milizia nazionale forestale, amministratore del Parco.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 74.

(10304)

REGIO DECRETO 31 maggio 1934.
Nomina dei componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale del Gran Paradiso per il biennio 1934-35.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1748, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, riguardante le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale del Gran Paradiso, per il biennio 1934-35, i signori:

Bonaccini dott. cav. Angelo, professore di zoologia;

Vaccari dott. Lino, professore di botanica;

Sacco prof. Federico, professore di geologia;

Candelori comm. Mario, console comandante la IV Legione della Milizia forestale di Torino;

Belelli on. dott. Giovanni, esperto;

Fusinaz avv. Giuseppe, esperto;

Michelini conte on. Gabriele, esperto;

Anselmi gr. uff. avv. Giorgio, senatore del Regno, rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

Gen. Pellerino comm. Andrea, preside dell'Amministrazione provinciale di Aosta;

On. Olivetti dott. Gino, rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

Bognetti gr. uff. prof. Giovanni, presidente del Touring Club italiano;

On. Manaresi avv. Angelo, presidente del Club Alpino italiano;

Cent. Donzelli dott. cav. Giuseppe, ufficiale della Milizia forestale, amministratore del Parco.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 72.

(10306)

REGIO DECRETO 31 maggio 1934.
Nomina dei componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale d'Abruzzo per il biennio 1934-35.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, riguardante le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva del Parco nazionale d'Abruzzo, per il biennio 1934-35, i signori:

Dott. De Leone Nicola, professore di zoologia;

Prof. Trinchieri comm. dott. Giulio, professore di botanica della Regia università di Roma;

Prof. Clerici dott. ing. gr. uff. Enrico, professore di geologia, segretario della Società geologica italiana;

Dott. Tomè cav. uff. Giovanni, console comandante la VII Legione « F. Avallone » della Milizia nazionale forestale di Aquila;

Ing. Sipari gr. uff. Erminio, esperto;

Dott. Cortis gr. uff. Emanuele, capo divisione del Ministero dell'agricoltura e foreste, esperto;

Ing. cav. uff. Verger Amedeo, seniore della Milizia nazionale forestale, esperto;

Avv. Basile comm. Ubaldo, preside dell'Amministrazione provinciale di Aquila;

Comm. dott. Lino Vaccari, ispettore centrale Ministero educazione nazionale, rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

Avv. Camilloni comm. Lino, preside dell'Amministrazione provinciale di Frosinone;

Dott. Pugliesi cav. di gr. croce Carlo, rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

Dott. Piazzoni comm. Alessandro, rappresentante del Touring Club italiano;
On. avv. Manaresi Angelo, presidente del Club Alpino italiano;
Cent. Giuliani cav. ing. Vincenzo, ufficiale della Milizia nazionale forestale, amministratore del Parco.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n. 73.

(10305)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1934.
Divieto di esportazione di cascami di cotone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
182	Cascami di cotone, di ogni sorta: *a*) greggi; *b*) tinti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(10319)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 653 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Plessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Plessich Andrea, figlio del fu Antonio e di Caterina Curelich, nato a Puntacroce (Neresine) il 12 agosto 1902 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Plessi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eroncich Maddalena fu Domenico e fu Carbas Nicolina, nata a Neresine, il 27 luglio 1889.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7992)

N. 1042 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Filipich » e « Skerl » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Filipich Francesca ved. Skerl, figlia del fu Andrea e della fu Merkolin Mattea, nata a Lindaro (Pisino), il 1° marzo 1863 e abitante a Pola via della Valle, 14, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi » e « Serli » (Filippi Francesca vedova Serli).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Serli » anche al figlio Tiberio, del fu Luigi Skerl, nato a Pola il 14 gennaio 1909.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8096)

N. 1032 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Scufich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scufich Stefano, figlio di Maria, nato a Lavarigo (Pola) il 27 maggio 1857 e abitante a Gallesano (Pola) n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scoffi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8141)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 28 novembre 1934-XIII, il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ed il Ministro per le finanze hanno presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

(10322)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 29 novembre 1934-XIII, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1870, riguardante le opere di perfezionamento per la Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1934-XIII.

(10323)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 29 novembre 1934-XIII, alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1869, che reca modificazioni al R. decreto-legge 29 settembre 1927, n. 2716, concernente l'istituzione dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1934-XIII.

(10324)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 29 novembre 1934-XIII, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1934-XIII.

(10325)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 29 novembre 1934-XIII, ha presentato, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1857, concernente la proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ed opere per i servizi dell'Aeronautica.

(10326)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 30 novembre 1934-XIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1934-XIII, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario.

(10327)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 30 novembre 1934-XIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1654, recante provvedimenti per l'alleviamento di taluni oneri debitorii di Provincie e Comuni.

(10328)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 20 novembre 1934-XIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1187, concernente provvedimenti per la Regia guardia di finanza.

(10329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche aventi carattere educativo.

Addì 21 settembre 1934-XII si è proceduto, in Ginevra, al deposito, presso il Segretariato della Società delle Nazioni, della ratifica dell'Italia relativa alla Convenzione per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche aventi carattere educativo, firmata in Ginevra l'11 ottobre 1933.

In seguito a tale deposito, la Convenzione anzidetta entrerà in vigore per l'Italia (art. XVIII) il giorno 19 febbraio 1935-XIII.

(10330)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 254.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.53
Francia (Franco)	77.375
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	49.27
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6304
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.95
Olanda (Fiorino)	7.955
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.75
Svezia (Corona)	3.03
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	86.40
Id. 3,50 % (1902)	85.05
Id. 3 % lordo	65.75
Prestito Conversione 3,50 %	86.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.475
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.75
Id. id. 5 % id. 1941	104.975
Id. id. 4 % id. 1943	99.70

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchi di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 44325, registrato il 12 dicembre 1932 al nome del signor Giovanni Battista Cecchini, a Acquacalda (Lucca), e compreso nell'elenco n. 23-24, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1934, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 19 agosto 1933, autenticata dal notaio dott. Giulio Zappelli, a Lucca, e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 16 ottobre 1933.

Roma, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore: A. JANNONI.

(10296)

Il marchio di fabbrica n. 44157, registrato il 14 novembre 1932 al nome dell'Istituto Nazionale Medico Farmacologico « Serono », a Roma, e compreso nell'elenco n. 21-22, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1934, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 13 settembre 1933, autenticata dal notaio dott. Paolo Castellino, a Roma, e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 7 ottobre 1933.

Roma, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore: A. JANNONI.

(10315)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Perugia, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 20 febbraio 1935-XIII domanda in carta da bollo da L. 5, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di L. 30. da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

3° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

4° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

5° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico di sana e robusta costituzione;

7° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vaganti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

Roma, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10317)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 13 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, che istituisce i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili alla dipendenza del Ministero delle comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, riguardanti l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 2 gennaio 1934, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, recante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 2 luglio 1929 relativo ai limiti massimi degli assegni mensili da corrispondere agli impiegati in prova presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 ottobre 1934 che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 13 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Al detto concorso possono partecipare anche le donne, salva la limitazione di cui all'art. 9.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da lire 5 scritta e sottoscritta di propria mano, a questo Ministero, Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) indicandone il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza da Istituto medio di 1° grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi rilasciati a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro.

Sono altresì validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e di licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) il diploma di licenza (in originale o in copia autentica) di cui all'articolo precedente;

b) atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 34 alla data del presente decreto; tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 anni per gli invalidi di guerra e della causa fascista nonchè per i decorati al valor militare.

Inoltre, per coloro che, mediante presentazione di apposito certificato su carta bollata da L. 3, da rilasciarsi dal competente segretario federale provinciale, provino di appartenere al P. N. F. da data anteriore a quella del 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è elevato del tempo corrispondente a quello durante il quale essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito Fascista.

Si prescinde da ogni limite di età per coloro che già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e per coloro che, alla data del presente decreto, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

c) certificato rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti; detto certificato dovrà essere rilasciato dal competente segretario federale del P. N. F. e da esso dovrà pure risultare la data di prima iscrizione.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; in tale ipotesi il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. attestante che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero; detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circostrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato di un medico provinciale o di un medico militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

h) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra dovranno produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione. Gli orfani di guerra o di caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista nonchè le vedove e sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato dell'autorità competente;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

k) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando l'aspirante non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che sono già impiegati di ruolo presso una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *h*) (1° comma); dovranno però esibire copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, avvertendo inoltre che gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, dovranno produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, contenenti le annotazioni delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa.

Gli aspiranti impiegati non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio e dal quale risulti la natura, nonchè la durata dei servizi disimpegnati e che disimpegnano alla data del presente decreto.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*), un certificato su carta bollata da L. 3 del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prestabilito oppure li invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Tuttavia, a coloro che risiedono nelle Colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una orale: le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

— due funzionari di gruppo *A* in servizio all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, di grado non inferiore al 6°, dei quali il più elevato in grado assumerà le funzioni di presidente;

— due funzionari di gruppo *A* in servizio all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, di grado non inferiore all'8°;

— un insegnante di materie letterarie presso un Regio istituto medio d'istruzione di 1° grado;

— un funzionario di gruppo *A*, oppure un funzionario di gruppo *B* di grado non inferiore al 10°, dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, esplicherà le mansioni di segretario.

Art. 9.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di merito verranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, con l'osservanza, però, delle disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, per quanto riguarda l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex-combattenti ed agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 od, in mancanza, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista.

Peraltro le donne, le quali siano classificate, in ordine di merito, tra i primi tredici della graduatoria, saranno comprese fra i vincitori del concorso limitatamente al numero di tre: talchè resteranno escluse da ogni diritto tutte le donne che risultassero classificate in eccedenza al limite massimo di tre, come sopra stabilito.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scader del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) Prove scritte:

1. - Componimento di italiano.
2. - Soluzione di un problema di aritmetica elementare che verrà proposto sugli argomenti seguenti:
   — Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, decimali e frazionari.
   — Sistema metrico decimale - Numeri complessi.
   — Rapporti e proporzioni numerici - Proporzionalità diretta ed inversa - Regola del tre semplice.
3. - Saggio di dattilografia.

b) Prova orale:

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.
2. - Nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato, ed in particolare sull'ordinamento dell'Amministrazione delle comunicazioni, con speciale riguardo all'ordinamento dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.
3. - Nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato, nozioni sulla tenuta degli archivi e nozioni di statistica.
4. - Elementi di storia dell'Italia dal 1870 ai giorni nostri.
5. - Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: PUPPINI.

(10318)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.